

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 049/CGF – RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2011

## Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; – Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Franco Massi Componenti; – Arch. Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RECLAMO A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/SPAL DELL'11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Taranto Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1<sup>a</sup> Divisione Taranto/Spal, veniva comminata alla ricorrente l'ammenda di € 1.200,00 perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore tre petardi di notevole potenza.

La società appellante, nell'evidenziare di “essere ben conscia della configurazione oggettiva della responsabilità per i fatti commessi da propri sostenitori ex art. 12, comma 3 C.G.S.”, sottolinea di aver “attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli asseritamente verificatisi”.

Chiede pertanto la revoca della sanzione o, in via subordinata, la riforma del provvedimento in altro ritenuto meno affittivo.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento dei sostenitori del Taranto (aver introdotto e fatto esplodere nel proprio settore ben tre petardi di notevole potenza) risulta sia dal rapporto del Commissario di campo che dalla relazione del Sostituto Procuratore Federale e tale comportamento determina oggettivamente, ai sensi dell' art. 12, comma 3 C.G.S, responsabilità della società.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOI DAVIDE SEGUITO GARA SIRACUSA/PORTOGRUARO DELL'11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011, ha infliggeva la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Davide Moi.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Siracusa/Portogruaro dell'11.9.2011, il Moi aveva assunto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

Avverso tale provvedimento l'U.S. Siracusa S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.9.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

In data 16.9.2011 la reclamante inoltrava formale rinuncia all'azione per sopravvenuta carenza di interesse; ciò per effetto di "errata corrigé" del Giudice Sportivo con il quale si, relativamente alla posizione del signor Tosi, dava atto di un errore di trascrizione nella indicazione delle giornate di squalifica a quest'ultimo inflitte – 2 al posto di 1 -.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIANLUCA GRASSADONIA SEGUITO GARA PERUGIA/PAGANESE DEL 19.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)

Con preannuncio di reclamo del 20.9.2011 la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questa, in sintesi, i fatti: durante il secondo tempo della gara Perugia/Paganese del giorno 19.9.2011, l'allenatore della società ospite, Gianluca Grassadonia, veniva espulso per aver pesantemente insultato l'assistente dell'arbitro.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 23.9.2011, una memoria difensiva con la quale si evidenziava come la sanzione irrogata dal giudice di primo grado fosse eccessiva e spropositata in quanto la condotta ascritta al Grassadonia può considerarsi irriguardosa ma non offensiva nei confronti dell'assistente dell'arbitro essendosi concretizzata in semplici manifestazioni di protesta e non in espressioni tese a ledere la rispettabilità e l'onorabilità dello stesso.

Infine, si segnalava il precedente giurisprudenziale di un caso analogo a quello oggetto dell'odierna contestazione per il quale la Corte di Giustizia Federale aveva ridotto la squalifica inflitta dal giudice di primo grado da due ad una gara effettiva.

Si chiedeva, in via principale, la riduzione da due ad una giornata di squalifica e, in subordine, di commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S..

La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta del signor Gianluca Grassadonia, così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere *in toto*.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RECLAMO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'AGOSTINO GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/MELFI DEL 18.9.2011**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)

Con reclamo del 21.9.2011 la società Vibonese Calcio S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questa, in sintesi, i fatti: al 35° del secondo tempo della gara Vibonese/Melfi del giorno 18.9.2011, il calciatore Giovanni D'Agostino veniva espulso per un intervento da tergo su un avversario, effettuato in un contesto in cui non aveva la possibilità di colpire il pallone. Il giudice di primo grado, ritenendo l'intervento del calciatore un atto di violenza nei confronti di un avversario con il pallone non a distanza di gioco, infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica per due gare effettive.

Fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale si evidenziava che la motivazione della squalifica inflitta dal giudice di primo grado non rispecchiava l'effettivo accadimento dei fatti in quanto il D'Agostino, tentando un recupero sull'avversario lanciato a rete e cercando di colpire la sfera, impattava con l'altro atleta. L'intervento falloso, per quanto duro, non era volontariamente diretto a danneggiare l'avversario ma semplicemente a sottrargli il controllo del pallone.

Si segnalava, inoltre, che nell'azione incriminata il D'Agostino non era l'ultimo uomo della difesa in quanto tra l'attaccante e la porta figuravano tre difensori più il portiere; pertanto, lo stesso non andava neanche espulso bensì semplicemente ammonito

Si chiedeva, pertanto, una riduzione della squalifica ad una misura più equa.

La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta del signor Giovanni D'Agostino, così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere *in toto*.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 30 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete